

## **Convenzione**

**tra**

**Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS** (C.F. e P. IVA 13.109.681.000), con sede in Roma, Largo Francesco Vito n. 1, in persona del Direttore Generale, Prof. Marco Elefanti (di seguito, anche “Fondazione”);

**e**

**Azienda Unità Sanitaria Locale di Rieti**, (C.F. e P. IVA 00.821.180.577) con sede legale in Via del Terminillo n. 42, 02100 Rieti, in persona del Direttore Generale f.f., Dott.ssa Anna Petti, giusta deliberazione DG n. 1 del 01-02-2023, per la carica domiciliato in Rieti, Via del Terminillo n. 42; (di seguito, anche “Azienda”; e, insieme con la Fondazione, le “Parti”).

### **Premesso che**

*a)* la Fondazione ha la titolarità e la gestione del Policlinico Universitario Agostino Gemelli (di seguito, anche “Policlinico Gemelli” o “Policlinico”), ospedale di rilievo nazionale e di alta specializzazione; e ha ottenuto, con decreto del Ministero della Salute del 28 febbraio 2018, il riconoscimento quale Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (IRCCS);

*b)* l’Azienda ha manifestato l’interesse a continuare – nei termini e con le modalità stabilite dal presente accordo – la collaborazione, da tempo in essere con la Fondazione, per lo svolgimento di prestazioni specialistiche nell’area della Citogenetica Clinici;

*c)* la Fondazione vanta una significativa e consolidata esperienza nel suddetto ambito clinico e dispone delle specifiche competenze necessarie per lo svolgimento delle attività ad essa affidate;

*d)* i Direttori Sanitari della Fondazione e della Società hanno espresso parere favorevole alla sottoscrizione del presente accordo.

**Tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue**

#### **Art. 1 - Premesse e allegati**

Le Premesse formano parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

#### **Art. 2 - Oggetto**

La Fondazione si impegna ad eseguire in favore dell’Azienda, nei termini e alle condizioni di cui al presente accordo, prestazioni consistenti in analisi citogenetiche su campioni prelevati da pazienti trattati presso l’Ospedale Generale Provinciale di Rieti, nella misura di 100 (cento) esami (di seguito gli “Esami”).

La presente Convenzione non disciplina, né riguarda in alcun modo, eventuali attività di ricerca, con le correlative regole per l’utilizzo di dati, informazioni e/o criteri di ripartizione di eventuali proventi per studi sponsorizzati o di diritti di utilizzazione economica.

### **Art. 3 - Modalità**

La procedura operativa per lo svolgimento degli Esami presso la Fondazione è stabilita nell'Allegato A.

Resta fermo in ogni caso, che gli Esami saranno eseguiti nel rispetto dell'esigenza di assicurare regolare svolgimento delle prestazioni istituzionali erogate dal Policlinico A. Gemelli in favore del Servizio Sanitario Nazionale.

L'Azienda si impegna ad eseguire i prelievi per gli Esami di cui all'art 2 e a far pervenire - con assunzione di costi e responsabilità a proprio carico - i relativi campioni alla competente UOC della Fondazione.

L'Azienda inoltre si impegna a sottoporre all'interessato l'allegata informativa per il trattamento dei dati personali (Allegato 1).

Tali attività debbono essere svolte dall'Azienda:

- nel rispetto delle norme delle linee guida applicabili;
- in osserva delle concrete modalità operative stabilite nel presente accordo e nell'Allegato A;
- avendo preventivamente acquisito, con le modalità di cui al successivo articolo 8, il consenso informato del paziente.

### **Art. 4 - Responsabilità**

L'Azienda assume la piena ed esclusiva responsabilità per le attività di cui all'art. 3 e, in generale, per tutte le prestazioni assistenziali e/o diagnostiche da essa eseguite in favore dei pazienti dell'Ospedale Generale Provinciale di Rieti.

Essa dichiara al riguardo, di essersi dotata di idonea copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi e verso prestatori d'opera.

### **Art. 5 - Corrispettivo e fatturazione**

Per le attività di cui al presente Accordo, l'Azienda si obbliga a corrispondere alla Fondazione, un importo pari ad € 260,00 (Euro duecentosessanta,00 oltre IVA come per legge) per ogni Esame.

La Fondazione emetterà regolare fattura con cadenza trimestrale.

L'Azienda si impegna altresì ad eseguire i pagamenti entro 60 (sessanta) giorni dalla ricezione di ciascuna fattura.

I pagamenti saranno eseguiti, tramite bonifico bancario, sul conto corrente IBAN: IT 42 B 02008 05314 000400266478, intestato alla Fondazione.

Il mancato o ritardato pagamento farà maturare, in favore della Fondazione, interessi legali sulle somme scadute, senza necessità di formale costituzione in mora.

### **Art. 6 - Casi di impossibilità**

In tutte le ipotesi di impossibilità della prestazione per fatti non imputabili alla Fondazione, ovvero nell'ipotesi di contrasto con il regolare svolgimento dell'attività assistenziale del Policlinico, la Fondazione si riserva la facoltà di annullare, rinviare e riprogrammare gli esami e le attività richieste dall'Azienda.

### **Art. 7 - Cartelle sanitarie**

La Fondazione, con riguardo agli Esami, redigerà una propria cartella sanitaria, nella quale sarà raccolta la documentazione relativa alle prestazioni erogate e copia della documentazione amministrativa di natura autorizzativa e prescrittiva ai fini dell'esecuzione dell'esame, ivi compreso il consenso di cui al terzo comma del presente articolo.

La Fondazione garantisce la custodia e conservazione della cartella sanitaria nel rispetto di tutte le norme vigenti in materia.

L'Azienda si impegna ad acquisire preventivamente dai propri pazienti, nel rispetto delle norme applicabili, il consenso informato (preceduto da ogni opportuna attività di consulenza e di informazione):

- allo svolgimento ad opera della Fondazione dell'esame richiesto;
- alla comunicazione da parte della Fondazione all'Azienda medesima di dati e notizie contenuti nel referto del predetto Esame o comunque inerenti le prestazioni oggetto del presente Accordo;

L'Azienda ha l'obbligo di consegnare alla Fondazione, insieme con i campioni da sottoporre ad esame, copia del predetto consenso. In difetto la Fondazione non eseguirà l'Esame richiesto.

### **Art. 8 - Codice Etico e D. Lgs. 231/01**

Le Parti si impegnano reciprocamente ad adottare, nell'ambito della rispettiva autonomia, tutte le misure idonee ad evitare la commissione di illeciti previsti dal Decreto Legislativo n. 231 del 2001.

L'Azienda dichiara espressamente di conoscere e accettare il contenuto del Codice Etico e del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottati dalla Fondazione (pubblicati sul sito internet: [www.policlinicogemelli.it](http://www.policlinicogemelli.it)) e si impegna a rispettarne tutte le disposizioni.

In caso di violazione di tali disposizioni, la Fondazione avrà facoltà di risolvere la presente Convenzione, ai sensi dell'art. 1456 c.c.

### **Art. 9 - Protezione dei dati personali**

Le attività previste dalla presente Convenzione implicano trattamenti di dati personali per i quali ciascuna Parte è autonomo Titolare per lo svolgimento di quanto di sua competenza.

Ciascun Titolare si impegna al rispetto delle disposizioni contenute nel Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento

dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (di seguito, il “Regolamento”), nonché nei provvedimenti dell’Autorità Garante per la protezione dei dati personali.

In particolare, i Titolari, ai sensi dell’art. 25 del Regolamento, si impegnano a porre in essere misure tecniche e organizzative che garantiscano un livello di sicurezza adeguato sin dall’inizio del trattamento, tenendo conto dello stato dell’arte e dei costi di attuazione, nonché della natura, dell’oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, come anche del rischio di varia probabilità e gravità per i diritti e le libertà delle persone fisiche.

Le Parti si impegnano a porre in essere, ai sensi dall’art. 32 del Regolamento, tutte le misure volte ad attuare in modo efficace i principi di protezione dei dati e a integrare le necessarie garanzie al fine di soddisfare tutti i requisiti previsti dal Regolamento a tutela dei diritti degli interessati, con modalità tali da preservare la riservatezza, l’integrità e la disponibilità dei dati.

#### **Art. 10 - Durata**

La presente convenzione ha durata annuale, con decorrenza dal 01/01/2023, e potrà essere prorogata previo accordo scritto tra le Parti, anche con scambio epistolare ed essendo in ogni caso escluso il tacito rinnovo.

Ciascuna Parte ha facoltà di recedere dalla presente Convenzione, con un preavviso di almeno 60 (trenta) giorni, mediante comunicazione da inviare con raccomandata A/R o tramite posta elettronica certificata.

La Fondazione avrà, in ogni caso, diritto al pagamento dell’attività svolta sino alla data di efficacia del recesso.

#### **Art. 11 - Referenti**

Sono indicati, quali Referenti delle Parti per lo svolgimento delle attività oggetto della presente Convenzione:

- per la Fondazione: Dott.ssa Ida Catizone;

- per l’Azienda: Dott. Felice Patacchiola, Direttore UOC Ostetricia e Ginecologia.

I nominativi dei Referenti potranno essere modificati con successiva comunicazione scritta.

#### **Art. 12 - Uso di marchi e logo**

Ogni eventuale attività promozionale o di comunicazione dell’Azienda che faccia riferimento, in qualsiasi forma o modalità, alla collaborazione con la Fondazione oggetto della presente Convenzione dovrà essere preventivamente condivisa con la medesima Fondazione.

È vietato a ciascuna delle Parti l’uso - in qualsiasi forma o modalità - del nome, del marchio, del logo e, in generale, dei segni distintivi dell’altra Parte in difetto di preventiva autorizzazione scritta di quest’ultima.

#### **Art. 13 - Modifiche**

Le Parti precisano che eventuali modifiche, integrazioni o proroghe della Convenzione avranno efficacia e potranno essere concordate tra i contraenti solo in forma scritta.

**Art. 14 - Foro competente**

Ogni controversia riguardante l'interpretazione l'esecuzione o la risoluzione del presente accordo, o comunque relativa a tale accordo, sarà devoluta alla competenza del Foro di Roma.

**Art. 15 - Registrazione**

Le eventuali spese di bollo e registrazione della presente Convenzione saranno a carico della Parte richiedente.

\* \* \*

Roma, li \_\_\_\_\_

Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS

\_\_\_\_\_  
Il Direttore Generale, Prof. Marco Elefanti

Azienda Unità Sanitaria Locale di Rieti

\_\_\_\_\_  
Il Direttore Generale, Dott.ssa Anna Petti

## **Allegato A**

### **PROCEDURA OPERATIVA PER L'ESECUZIONE DI PRESTAZIONI SPECIALISTICHE DI CITOGENETICA CLINICA**

**I.** L'Azienda consegna al Servizio di Citogenetica della Fondazione i campioni da analizzare allegando la seguente documentazione:

- a)* la richiesta indicante gli estremi della convenzione e i dati sociali e fiscali dell'Azienda;
- b)* i dati anagrafici del paziente (nome, cognome, data e luogo di nascita);
- c)* l'elenco analitico degli esami richiesti per ogni campione da analizzare;
- d)* il consenso informato del paziente.

**2.** Il Laboratorio del Servizio di Citogenetica della Fondazione, sulla base della documentazione ricevuta:

- accetta i campioni e, se del caso, comunica all'Azienda a mezzo e-mail eventuali problematiche in merito alla non perfetta conservazione confezionamento dei campioni stessi;
- comunica, a mezzo e-mail, la data per il ritiro/invio del referto.